

D.D.G. n. 3326

Area 5
U.O. A5.02

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

VISTO il Decreto Presidenziale 3 agosto 2017 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 27 del 22 ottobre 2014 recante il regolamento attuativo della legge regionale n. 9/2013;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 3071 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito al Dott Gaetano Cimò l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;

VISTA il D.D.G. n. 4630 del 14 luglio 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area 5 "Brand Sicilia e Marketing territoriale" del Dipartimento Agricoltura al Dott. Pietro Miosi;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Titolo II "Libera circolazione delle merci", Capo 3 "Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri", articoli 34-36;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera b);

VISTA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTA la Deliberazione n. 58 del 15 febbraio 2017 della Giunta Regionale della Regione Siciliana, con cui è stato approvato il "Progetto di regolamento d'uso del marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana" dando mandato al Dipartimento Agricoltura di proseguire l'iter previsto dalle vigenti direttive europee con la notifica alla Commissione Europea;

VISTE le note prot. n. 11459 del 6 marzo 2017 e prot. n. 13711 del 16 marzo 2017 con cui sono stati notificati alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 e per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, rispettivamente il "Progetto di regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" e il "Progetto di procedura di utilizzo logo", rispettivamente Notifiche 2017/0106/I e 2017/0119/I;

VISTE le Osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione, pervenute per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 giugno 2017;

VISTA la risposta prot. n. 32460 del 27 giugno 2017 dell'Area 5-Brand Sicilia e Marketing territoriale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura alle Osservazioni formulate;

VISTA la nota del 16 ottobre 2017 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso i commenti con cui la Commissione ha ritenuto soddisfacente la replica delle autorità Italiane;

VISTA la Deliberazione n. 460 del 23 ottobre 2017. " 'Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana' e 'Procedura di utilizzo logo' – Approvazione 'Regole tecniche' – Notifiche 2017/0106/I e 2017/0119/I" con la quale la Giunta Regionale ha approvato i documenti concernenti il 'Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana' e 'Procedura di utilizzo logo', elaborati dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, quali 'Regole Tecniche' da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana prima della Notifica alla Commissione Europea;

VISTA la legge regionale n. 21 del 12/08/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 19/08/2014, e in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di pubblicazione, per esteso di tutti i decreti dirigenziali;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.1) In conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 460 del 23 ottobre 2017, sono approvate le 'Regole Tecniche' relative ai documenti 'Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana' e 'Procedura di utilizzo logo' - Notifiche 2017/0106/I e 2017/0119/I di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art.2) Il presente provvedimento, non soggetto al visto della Ragioneria Centrale, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 novembre 2017

F.to Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Cimò

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
QUALITA' SICURA GARANTITA DALLA REGIONE
SICILIANA**

Premessa

Il presente regolamento è stato elaborato sulla base dei sotto elencati riferimenti legislativi:

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Titolo II "Libera circolazione delle merci", Capo 3 "Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri", artt. 34-36;

Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Regolamento (CE) n. 882/2004, e sue mm. e ii., del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", modificato dal Decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010;

Legge Regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, articolo 20.

La Regione Sicilia è titolare del marchio collettivo “QS (acronimo di qualità sicura) garantita dalla Regione Siciliana” (nel proseguo semplicemente detto “Marchio”) e ne definisce i contenuti generali, le sue finalità, le modalità di concessione nel presente progetto di regolamento.

L’uso del Marchio è gratuito ed è concesso, previa domanda di adesione, alle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive dell’Unione Europea, garantendo specifiche qualità del prodotto agro alimentare ottenuto mediante l’adozione di discipline di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da autorità pubbliche o da organismi di controllo indipendenti.

Il Marchio assicura una tracciabilità del prodotto offrendo specifiche garanzie qualitative, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori, riguardanti in particolare la salubrità delle produzioni agricole e alimentari, la salute delle piante e degli animali, la protezione dell’ambiente e il benessere degli animali.

Articolo 1 -Finalità e identità del marchio

La Regione Sicilia con la concessione d’uso del Marchio intende:

1. valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato e favorirne la diffusione attraverso l’adesione volontaria a specifiche norme di produzione;
2. assicurare il rispetto delle suddette norme attraverso un sistema di controllo effettuato da autorità pubbliche o da organismi di controllo indipendenti;
3. garantire al consumatore maggiore trasparenza riguardo al prodotto e a tutte le fasi del processo produttivo, fornendo la tracciabilità del prodotto ed informazioni sulle caratteristiche intrinseche di qualità.

Articolo 2 – Uso del Marchio

Nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, di cui agli articoli 34-36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il Marchio può essere concesso in uso a tutti gli operatori dell’Unione Europea compresi nelle categorie di produttori, condizionatori, confezionatori, operanti nel settore agro alimentare e zootecnico, in forma singola o associata, iscritti nel registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell’Unione Europea, che ne facciano richiesta a questa Regione, Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

Articolo 3 – Soggetto titolare

Il Marchio è di proprietà della Regione Sicilia.

Le competenze previste dal presente documento sono esercitate dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Viale Regione Siciliana 2771 – 90145 Palermo - Italia.

Il presente documento definisce le modalità cui devono attenersi i soggetti richiedenti l’uso del marchio e le modalità di concessione e di impiego dello stesso.

Articolo 4 – Linee guida

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, in collaborazione con Enti e

Consorzi di ricerca pubblici e/o privati, predispongono il progetto di “Linee guida” contenenti i criteri per l’individuazione delle filiere produttive interessate al sistema di qualità e i principi fondamentali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione, di cui al successivo articolo 5, e le procedure per la loro elaborazione. Il suddetto progetto di Linee guida, conclusa positivamente la procedura di informazione di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535, sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale.

Articolo 5 – Disciplinari di produzione

I prodotti oggetto di applicazione del Marchio devono essere normati da un disciplinare di produzione vincolante, che contiene le regole alle quali devono attenersi tutti i soggetti interessati alla filiera di quel prodotto. Le regole si esplicitano in requisiti oggettivi e misurabili, tecniche produttive agricole, di trasformazione e commercializzazione che garantiscano la qualità del prodotto e la tracciabilità dello stesso nell’intero ciclo produttivo.

I disciplinari saranno curati da specifici “tavoli tecnici” individuati per ogni filiera produttiva e composti da tecnici delle aziende agricole, rappresentanti delle Associazioni di categoria e del mondo della produzione e, ove necessario, rappresentanti di Università, Consorzi di ricerca, ecc...

Ogni disciplinare di produzione verrà approvato dalla Giunta Regionale (o con Decreto Dirigenziale) e pubblicato nella GURS a seguito di positiva conclusione della procedura di informazione di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535.

Articolo 6 – Attività di controllo della qualità

La qualità dei prodotti contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso l’adesione di tutti i componenti della filiera al sistema di controllo della qualità che verifica il rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento d’uso e nei disciplinari di produzione.

Ciascun concessionario deve scegliere o un’Autorità pubblica di controllo, o un Organismo di Controllo privato, operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, accreditato dallo Stato Membro di appartenenza.

L’Organismo di Controllo deve predisporre un piano di controllo di prodotto in osservanza al relativo disciplinare di produzione.

I costi di certificazione sono a carico del concessionario.

Articolo 7 – Registro del Marchio

La Regione Sicilia istituisce il Registro del Marchio articolato in due sezioni:

1. elenco dei prodotti e servizi validati per la concessione del Marchio con relativo disciplinare di produzione ed organismo di controllo designato;
2. elenco delle imprese licenziatarie con indicazione del prodotto ed estremi del provvedimento di concessione.

Le informazioni contenute nel Registro del Marchio sono pubbliche.

Il registro del Marchio è curato ed è tenuto aggiornato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

Articolo 8 – Domanda di uso

I soggetti che intendono utilizzare il Marchio dovranno inoltrare specifica richiesta alla Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, utilizzando la modulistica predisposta all'uopo, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

La Regione istruisce l'istanza e, in caso di esito positivo, dispone la concessione della licenza ed il rilascio del certificato di concessione dell'uso del marchio, corredato del materiale necessario alla riproduzione del marchio, previa sottoscrizione di convenzione riportante le condizioni d'uso.

L'autorizzazione all'uso decorre dalla data del provvedimento di concessione.

In caso di esito negativo, la Regione comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo.

Articolo 9 – Concessione d'uso

L'utilizzo del Marchio è subordinato al provvedimento di concessione.

La durata del periodo di concessione è fissata in 3 (tre) anni a partire dalla data del provvedimento di concessione, trascorsi i quali è necessario il rinnovo mediante richiesta scritta da parte del concessionario entro i termini della scadenza della concessione.

La licenza d'uso è concessa a titolo gratuito.

Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio, previa sottoscrizione della stessa per accettazione, viene iscritto nel Registro del Marchio.

Articolo 10 – Diritti e doveri dei licenziatari

Durante il periodo di validità della concessione, il titolare della stessa:

- ha il diritto di utilizzare il Marchio per il prodotto per il quale è stato autorizzato;
- si impegna a rispettare i requisiti tecnici e le norme di produzione contenute nel Disciplinare di produzione del prodotto;
- si impegna ad assoggettarsi all'organismo di controllo;
- si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- si impegna a consentire lo svolgimento dei controlli sul sistema di qualità da parte dell'Organismo di Controllo preposto.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi del successivo articolo 12.

Le imprese che hanno ottenuto la concessione dell'uso del Marchio non hanno titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza.

Articolo 11 -Ufficio preposto per il Marchio

L'Ufficio preposto per il Marchio è l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

I compiti attribuiti all'Ufficio per il Marchio sono:

1. istruttoria delle domande di concessione d'uso ai sensi del precedente articolo 7;
2. vigilanza sull'uso del Marchio;
3. tenuta del registro del Marchio di cui all'articolo 6;
4. proposte in merito all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente Regolamento sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio e del parere espresso da questo, tenuto conto della gravità della violazione accertata.

Articolo 12 - Etichettatura

Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito nella normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare il Marchio.

Il Marchio, che deve indicare gli estremi del provvedimento di concessione, deve essere apposto in modo che esso rimanga sempre leggibile in tutte le sue parti, sia ben visibile e che non possa essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (es. nome del produttore, altri marchi privati, ecc.).

Articolo 13 – Uso improprio del Marchio. Sanzioni

Il Marchio non può essere utilizzato dai soggetti privi della concessione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e non può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti che non rispettino il presente Regolamento e i relativi Disciplinari di produzione.

L'utilizzo del Marchio in assenza della concessione d'uso comporta l'applicazione di sanzioni, anche penali, laddove previsto dalle leggi vigenti.

Il presente sistema di certificazione prevede diversi livelli di gravità delle violazioni, classificate in:

- lievi: quando investono aspetti formali e non comportano gravi danni all'immagine del Marchio;
- medie: quando investono aspetti sostanziali e determinano un concreto pericolo all'immagine del Marchio, nonché in caso di reiterazione di violazioni di lieve entità;
- gravi: quando investono aspetti sostanziali e recano danni all'immagine del Marchio.

I provvedimenti sanzionatori, in base alla gravità delle violazioni rilevate, sono i seguenti:

- la diffida del soggetto concessionario, in caso di violazioni lievi;
- la sospensione della concessione, in caso di violazioni lievi o medie;
- la revoca della concessione, in caso di violazioni medie o gravi;

La notizia di reato per frode alimentare comporta la sospensione all'uso del Marchio in via cautelativa, fino all'accertamento definitivo della responsabilità penale.

E' prevista la revoca della concessione in presenza di:

- ogni azione atta ad impedire o rendere artificialmente difficoltoso lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 5;

- condanna passata in giudicato per reati di frode alimentare;
- fallimento o cessazione dell'attività del concessionario.

La revoca comporta la cancellazione del concessionario dal Registro del Marchio, che non può presentare nuova richiesta di concessione d'uso del Marchio prima che siano trascorsi almeno diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca.

L'accertamento delle violazioni e l'individuazione della sanzione è competenza della Regione Sicilia che procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso, in ragione della gravità delle violazioni constatate.

La Regione contesta l'infrazione per iscritto al licenziatario, con contestuale eventuale sospensione della licenza.

La sospensione ha effetto immediato dalla rilevazione delle non conformità.

Il licenziatario ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare alla Regione memorie, documenti e scritti difensivi, e può chiedere di essere sentito.

Articolo 14 – Risoluzioni

Il concessionario può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Regione Sicilia ed all'Organismo di Controllo mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

Nel caso di rinuncia, sospensione, non rinnovo o revoca l'utilizzatore del Marchio deve impegnarsi a:

- ♣ cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- ♣ cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio.

Articolo 15 – Pubblicità e promozione

La Regione pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del Marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Regolamento.

Articolo 16 – Notifica alla Commissione Europea

Il presente Regolamento è stato comunicato alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 con notifica numero 2017/0106/I.